Il Sole 24 ORE
11-NOV-2026
da pag. 5 / foglio 1 / 2
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

L'exit tax italiana con regole più stringenti rispetto ai Paesi Ue

Il confronto. La misura è presente in altri Paesi europei
Le regole interne puntano a un versamento immediato dell'imposta

Perimetro ampio per le fonti dei redditi finanziari: l'imponibile dal valore normale meno il costo

Antonio Longo

L'exit tax all'italiana potrebbe avere un perimetro più ampio che negli altri Paesi europei. Con l'articolo 17 del disegno di legge di Bilancio 2027, si propone l'introduzione di una exit tax per le persone fisiche e gli altri soggetti non imprenditori, tra cui società semplici e trust. Il nuovo articolo 307-bis del Tuir tasserebbe i redditi finanziari maturati e non realizzati di cui all'articolo 76, lettere da d) a i), quando il trasferimento della residenza all'estero comporta la perdita della potestà impositiva dello Stato. Le regole si applicherebbero ai trasferimenti di residenza efficaci dal 1° gennaio 2027. Il confronto con Francia, Germania, Spagna e Belgio, Paesi in cui l'istituto dell'exit tax è già presente, mostra tratti comuni, combinati però in modo più severo nella proposta italiana.

Il prelievo riguarda chi è stato residente per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta: è la stessa regola francese, meno esigente del sette su dodici tedesco e del dieci su quindici spagnolo. Il Belgio non chiede alcun periodo minimo, ma tassa solo i plusvalori maturati dal 2026 e riconosce a chi arriva uno step-up del valore di ingresso.

Sul perimetro la distanza è maggiore. Germania e Spagna colpiscono le partecipazioni (la Germania solo quelle almeno pari all'1%) e i fondi, la Francia titoli, partecipazioni e crediti da earn-out. L'Italia include partecipazioni qualificate e non, titoli, valute, derivati e cripto-attività: un perimetro paragonabile solo a quello belga, nato però dentro la nuova imposta sulle plusvalenze finanziarie.

Gli 800mila euro di valore complessivo italiani coincidono con la soglia francese (alternativa al 50% degli utili di una società), ma sono lontani dai 4 milioni spagnoli. In alternativa la Spagna tassa le partecipazioni oltre il 25% di valore superiore a 1 milione. La soglia italiana è una condizione, non una franchigia: superata, si tassa l'intero plusvalore. La Germania prevede un'esenzione fino a 9.060 euro, il Belgio una franchigia di 10mila euro (un milione per le partecipazioni rilevanti).

Ovunque la base è la differenza tra valore di mercato e costo, e rilevano solo le differenze positive. L'Italia applica l'aliquota del 26%, con base ridotta al 48,08% per i titoli di Stato; la Germania esenta il 40% del plusvalore, il Belgio applica il 10%, con scaglioni ridotti per le partecipazioni rilevanti, in Spagna la plusvalenza è tassata come reddito da risparmio fino al 30%.

Nella proposta italiana, l'imposta andrebbe versata entro 180 giorni; chi si trasferisce nella Ue o in Stati con adeguati accordi di scambio di informazioni e di assistenza alla riscossione può differire il pagamento, ma solo versando un acconto del 50% e prestando idonea garanzia. In Francia e Belgio il differimento verso la Ue è automatico e senza garanzia; anche in Spagna, il trasferimento in Ue/See non richiede versamenti immediati; la Germania concede sette rate annuali senza interessi, di regola con garanzia. Per i trasferimenti verso Stati privi di accordi l'Italia non ammette alcun differimento, mentre Francia e Belgio lo concedono su richiesta con garanzia. La compatibilità dell'acconto con il principio di libertà di stabilimento meriterà attenzione nel percorso parlamentare della proposta. Il differimento dura cinque periodi d'imposta per la Ue e dieci per gli altri Stati: se i beni non sono ceduti, l'imposta non è dovuta, come in Francia (dopo due o cinque anni, termine che la Finanziaria 2027 francese potrebbe portare a quindici) e in Belgio (due anni). In caso di cessione si tassa il minore tra plusvalore di uscita e plusvalenza effettiva, come in Spagna. La successione durante il periodo di differimento estingue l'exit tax, così come il ritrasferimento in Italia; in Germania si richiede che il rientro avvenga entro sette anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAGGIORANZA IN PRESSING PER MODIFICARE LA TASSA

Forza Italia e Lega preparano una serie di correttivi alla exit tax. L'ipotesi che il governo possa alzare, come chiede la Lega, solo la soglia di 800mila euro oltre la quale scatterebbe l'imposta del 26% non è considerata risolutiva dagli azzurri. Stefania Craxi (FI), ha indicato almeno tre correzioni: tassare solo le plusvalenze maturate in Italia, tutelare chi ha scelto il regime fiscale dei "paperoni" ed eliminare l'anticipo del 50% dell'imposta e l'obbligo di garanzia per chi si trasferisce in un altro Paese Ue.



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1620 - T.1991

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Il confronto

1 PRESUPPOSTO

Italia*
Trasferimento della residenza fiscale con perdita della potestà impositiva

Francia
Trasferimento della residenza fiscale

Germania
Perdita della residenza fiscale; donazione a non residenti; perdita della potestà impositiva

Spagna
Perdita della residenza fiscale; regola speciale per i paradisi fiscali

Belgio
Trasferimento della residenza fiscale (domicilio

2 RESIDENZA PREGRESSA

Italia*
Sei degli ultimi 10 anni

Francia
Sei degli ultimi 10 anni

Germania
Sette degli ultimi 12 anni

Spagna
10 degli ultimi 15 anni (esclusi gli anni in regime "Beckham")

Belgio
Nessuna; tassate solo le plusvalenze latenti maturate dal 2026

3 BENI INCLUSI

Italia*
Partecipazioni qualificate e non, titoli, valute, derivati, cripto-attività

Francia
Titoli e partecipazioni, crediti da earn-out, plusvalenze in sospensione

Germania
Partecipazioni almeno pari all'1% e quote di fondi

Spagna
Partecipazioni, quotate e non, e quote di fondi

Belgio
Attività finanziarie, incluse polizze vita di risparmio e cripto-attività

4 SOGLIA E FRANCHIGIA

Italia*
Soglia: valore complessivo almeno pari a 800mila euro. Nessuna franchigia

Francia
Soglia: valore oltre 800mila euro o almeno il 50% degli utili di una società

Germania
Nessuna soglia; franchigia fino a 9.060 euro

Spagna
Soglia: valore oltre quattro milioni di euro o quota oltre il 25% di valore superiore a 1 milione

Belgio
Nessuna soglia; franchigia di 10mila euro (un milione per partecipazioni almeno pari al 20%)

5 BASE IMPONIBILE

Italia*
Valore normale meno costo (solo differenze positive); titoli di Stato al 48,08%

Francia
Valore di mercato meno costo

Germania
Valore di mercato meno costo; esente il 40%

Spagna
Valore di mercato meno costo; fino al 30%

Belgio
Valore di mercato meno costo (o valore al 31 dicembre 2025); 10%, ridotto per partecipazioni rilevanti

6 VERSAMENTO E DIFFERIMENTO

Italia*
Entro 180 giorni. Differimento solo verso Ue e Stati con accordi: acconto del 50% e garanzia; cinque anni (Ue) o 10 anni

Francia
Differimento automatico, senza garanzia, verso Ue e Stati con accordi; negli altri casi su richiesta, con garanzia

Germania
Su richiesta, sette rate annuali senza interessi, di regola con garanzia

Spagna
Verso Ue/See, opzione senza versamento: imposta dovuta solo per eventi entro 10 anni

Belgio
Differimento automatico di due anni, senza garanzia, verso Ue/See e Stati con accordi; negli altri casi con garanzia

7 CESSIONE E RIENTRO

Italia*
Cessione: si tassa il minore tra plusvalenza latente ed effettiva. Nessuna imposta senza cessione nel periodo, per successione o rientro

Francia
Sgravio dopo due anni (cinque oltre 2,57 milioni) senza cessione; sgravio o rimborso in caso di rientro

Germania
Nessuna imposta se si rientra entro sette anni, senza cessioni

Spagna
Rientro: estinzione o rimborso; cessione: si tassa al massimo la plusvalenza latente

Belgio
Imposta dovuta per cessione entro due anni, poi estinta; estinta anche con rientro entro due anni.

* Articolo 307-bis tuir, proposta. Fonte: DLA Piper

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1620 - T.1991